



COMUNE DI SAN BIASE

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 28-03-2018

Oggetto: ***DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU ANNO 2018.***

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00** , in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Di Florio Isabella	P	Germano Rosanna	P
Porfirio Achille	P	Stinziani Ervin	P
Giagnacovo Antonio	A	D'Amico Michele Fabrizio	A
Marchetta Tonino	P	Angelocola Carmelina	P
Buccini Emilio	A	Ciccarella Amelia	P
Camillo Antonella	P		

Assegnati n. **11**

In Carica n. **11**

Presenti n. **8**

Assenti n. **3.**

Inizio seduta ore 18,30

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Comunale Dr. Scocca Maria Antonietta con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Di Florio Isabella in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al numero 6 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. componente IMU, approvato con Delibera consiliare n. 14 del 13/08/2014;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il D. M. 29/11/2017 che ha previsto il rinvio al 28/02/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali e che tale termine è stato ulteriormente differito con successivo D.M. in data 09/02/2018 al 31/03/2018;

Vista la legge di stabilità 2016 - legge 208/2015 art. 1 comma 26, che vieta l'aumento di imposte e tasse negli enti locali per l'anno 2016 rispetto a quelle deliberate nel 2015;

Dato atto che la legge di stabilità 2017 - legge n. 232 dell' 11/12/2016 ha confermato il divieto di aumento di imposte e tasse anche per l'anno 2017;

Vista la legge di stabilità 2018 (n. 205 del 27/12/2017) che ha confermato, il blocco delle aliquote e addizionali dei tributi locali anche per l'anno 2018;

RITENUTO, quindi di confermare per l'anno 2018, come per l'anno 2017, l'aliquota IMU dello 5,00% per l'abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8 e A9) e l'aliquota IMU del 9,60% per i restanti fabbricati, altri immobili ed aree fabbricabili, lasciando invariate come per legge le detrazioni e le maggiorazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno **2018** nelle misure di seguito indicate le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (**IMU**), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %	NOTE
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A1-A8-A9)	5,00	
3	Immobili del gruppo catastale D (escluso D10)	9,60	* di cui 7,6 di competenza dello Stato e 2,0 del Comune

di precisare che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

di determinare per l'anno 2018 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (A1-A8-A9)	200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	200,00

- 2) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2018;
- 3) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
- 4) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU ANNO 2018.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.

San Biase, li 21-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(f.to Rag. Mauro De Paola)

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

San Biase, li 21-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(f.to Dott. Enzo Civico)

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to Sig. Di Florio Isabella

Il Segretario comunale
f.to Dr. Scocca Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 112 del 11-04-18

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione su viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico dal giorno 11-04-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Scocca Maria Antonietta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-18,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

San Biase lì 11-04-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Scocca Maria Antonietta

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Biase lì 11-04-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Scocca Maria Antonietta